



BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI CUI AL REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240. TIPOLOGIA B), CODICE: UNIVDA/PRA/01/2020.

Art. 1 – Oggetto

1. È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, per lo svolgimento di attività scientifica nell'ambito del programma di ricerca denominato "*Pensare e riprogettare il turismo invernale*", afferente al seguente settore scientifico-disciplinare: SECS P/06 – Economia Applicata, settore concorsuale: 13/A4- Economia Applicata.
2. La competente struttura di afferenza è individuata nel Dipartimento di Scienze economiche e politiche, che ha individuato il Prof. Marco Alderighi quale Responsabile scientifico, sotto la cui direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate.
3. L'assegno di ricerca è finanziato nell'ambito del progetto di ricerca di Ateneo dal titolo "*Pensare e riprogettare il turismo invernale*".
4. Le attività di ricerca saranno svolte in collaborazione con i soggetti coinvolti nel gruppo di ricerca del progetto di cui al punto precedente.

Art. 2 – Programma di ricerca e attività scientifica da svolgere

L'assegno di ricerca si inserisce in un progetto volto a studiare e proporre soluzioni sul turismo invernale in Valle d'Aosta in risposta al cambiamento di scenario causato dalla pandemia COVID-19. L'assegnista svolgerà le seguenti attività:

1. analisi dei dati sui flussi turistici nella stagione estiva verso la Valle d'Aosta e verso altre geografie dell'arco alpino;
2. realizzazione di un'indagine qualitativa presso i portatori d'interesse e un'indagine quantitativa presso la popolazione nelle aree di prossimità;
3. analisi dell'attuale offerta turistica invernale delle principali destinazioni turistiche della Valle d'Aosta;
4. monitoraggio dell'andamento della stagione turistica invernale verso la Valle d'Aosta e verso altre aree geografiche dell'arco alpino;
5. identificazione delle principali variazioni osservate in termini di composizione e comportamento dei turisti durante il soggiorno.

Compiti dell'assegnista:

L'assegnista ha il compito di contribuire allo sviluppo del progetto PRA "*Pensare e riprogettare il turismo invernale*" con particolare attenzione ai punti sopra elencati.

All'interno di questo quadro, i suoi compiti specifici possono essere così descritti:

- raccogliere dati su flussi estivi;
- svolgere analisi statistiche sui dati flussi estivi;
- sviluppare un questionario su turismo invernale;
- organizzare uno o più incontri con gli stakeholder;
- redigere report su analisi effettuate.



Art. 3 – Requisiti

1. Per l'ammissione alla procedura di selezione in oggetto è richiesto che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Laurea magistrale in ambito economico con possesso di dottorato di ricerca in ambito economico;
 - b) adeguato curriculum scientifico-professionale, idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca in ambito economico, con competenze scientifiche ed esperienze in materia di sviluppo del territorio;
 - c) conoscenza delle lingue inglese e francese;
 - d) idoneità fisica a svolgere l'attività prevista;
 - e) obblighi di leva assolti o militesente.
2. Sono ammessi alla selezione sia i cittadini italiani sia i cittadini stranieri, purché in possesso dei titoli prescritti e di curriculum scientifico-disciplinare idoneo all'attività di ricerca prevista. I cittadini stranieri dovranno dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata al programma di ricerca da svolgere.
3. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero dovranno inviare, insieme alla domanda di partecipazione, anche i titoli di studio tradotti ufficialmente in lingua italiana e legalizzati dalle autorità del paese che rilascia il titolo (salvo il caso di esonero in virtù di Accordi e Convenzioni internazionali). Ogni titolo di studio deve inoltre essere accompagnato dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato ottenuto. Nel caso in cui il titolo sia già stato dichiarato equipollente o equivalente il candidato dovrà allegare la relativa documentazione. In caso contrario il candidato dovrà presentare richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. I candidati che produrranno copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio saranno ammessi sotto condizione alla procedura selettiva. La dichiarazione di equivalenza dovrà essere prodotta dal candidato entro 30 giorni dall'adozione del decreto finale di approvazione degli atti della procedura in oggetto. Per informazioni sui requisiti da possedere al fine di poter accedere a tale procedura di riconoscimento e sulla documentazione da allegare alla domanda, il candidato può consultare il sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), alla pagina web: <https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-dei-titoli-di-studio-esteri>.
4. Non possono prendere parte alla presente selezione:
 - a. i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore generale, un componente del Consiglio dell'Università, un componente del Senato Accademico o un componente del Nucleo di valutazione.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione di cui al successivo art. 4, comma 1.



Art. 4 – Domanda e termine

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al presente bando (pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione “Bandi, avvisi, appalti – Ricerca – Assegni di ricerca”, nonché sui siti del MUR e dell'Unione europea a ciò appositamente dedicati), devono pervenire presso la Direzione generale di Ateneo, Ufficio Protocollo e Gestione documentale (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00), Strada Cappuccini n. 2A, 11100 Aosta (I), improrogabilmente, anche se inoltrate a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, **entro le ore 12.00 del 30 ottobre 2020**. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo ben visibile, la dicitura **“Selezione per Assegno di ricerca: UNIVDA/PRA/01/2020”**.
2. È ammesso anche l'inoltro delle domande tramite Posta Elettronica Certificata (protocollo@pec.univda.it) come previsto dalla normativa vigente in materia, entro i termini sopraindicati.
3. È ammesso, altresì, l'invio telematico all'indirizzo e-mail protocollo@univda.it entro i termini sopraindicati. L'invio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: **“Selezione per Assegno di ricerca: UNIVDA/PRA/01/2020”** e la domanda dovrà essere, pena l'esclusione dalla selezione, debitamente sottoscritta (firma digitale o firma autografa e successiva scansione del modulo di domanda).
4. Per la presentazione delle domande per via telematica, i candidati dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
 - saranno accettati solo file in formato .pdf;
 - saranno accettati file di dimensioni massime di 15 MB cadauno;
 - saranno accettate mail di dimensioni complessive massime di 25 MB (indipendentemente dal numero di allegati);
 - non saranno accettati file caricati su piattaforme di condivisione documentale (es. Dropbox, Google drive, One drive, ecc.).

L'Ateneo provvederà ad inviare all'indirizzo di posta elettronica semplice del mittente conferma dell'avvenuta ricezione della domanda presentata.
5. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità quanto riportato nello schema di presentazione della domanda allegato al presente bando.
6. Il candidato è tenuto alla compilazione del modulo dichiarazione di insussistenza conflitto di interessi allegato al presente bando. In caso di conferimento dell'incarico, tale dichiarazione verrà pubblicata, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, sul sito web di Ateneo, nonché comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite la procedura “Perla PA”.
7. L'Università non si assume responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
8. Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'Università oltre il termine di cui sopra.
9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in



relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio.

Art. 5 – Commissione esaminatrice

1. I candidati saranno valutati da apposita Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Direttore della Struttura, su proposta della Struttura di afferenza competente.
2. La Commissione esaminatrice è composta da tre membri, di cui almeno un professore di I fascia con funzioni di Presidente. Uno dei membri ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 6 – Procedura di selezione

1. La selezione è per titoli e colloquio, ai quali vengono attribuiti rispettivamente sino a 40 e 60 punti.
2. La valutazione della Commissione è determinata, ai fini dell'attribuzione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:
 - a. **40 punti per i titoli, così ripartiti:**
 - fino a 10 punti, per il titolo di dottorato di ricerca in relazione all'attinenza del suddetto titolo con gli ambiti dell'attività di ricerca da svolgere;
 - fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:

✓ voto da 95 a 100	punti 1;
✓ voto da 101 a 104	punti 2;
✓ voto da 105 a 109	punti 3;
✓ voto 110	punti 4;
✓ voto 110 e lode	punti 5;
 - fino a 15 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - ✓ continuità e consistenza della produzione scientifica;
 - ✓ originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - ✓ congruenza con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
 - ✓ rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - fino a 10 punti per altre attività di ricerca scientifica ed esperienze professionali, inclusa la didattica universitaria, in ambiti attinenti a quelli indicati nell'avviso di selezione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio.

I candidati che non raggiungono un punteggio minimo di 21/40 non saranno ammessi al colloquio.

- b. **60 punti per il colloquio.** Il colloquio verterà su argomenti connessi al tema di ricerca oggetto dell'assegno e sarà volto ad accertare le competenze linguistiche e scientifiche e l'implementazione del programma delle ricerche. Durante il colloquio i candidati dovranno illustrare il proprio *curriculum* di studi e di ricerca e, con riferimento al programma di ricerca e alle attività richieste, dovranno argomentare la propria impostazione, anche metodologica, nell'affrontare il lavoro scientifico. Durante il colloquio verrà altresì verificate la conoscenza delle lingue inglese e



francese in relazione ad argomenti riguardanti le materie del settore scientifico interessato. Infine, per i candidati stranieri, il colloquio dovrà accertare la conoscenza della lingua italiana.

3. **Il candidato, per ottenere l'idoneità a beneficiare dell'assegno di ricerca, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.**
4. I risultati della valutazione dei titoli e l'elenco dei candidati ammessi al colloquio saranno resi noti a partire dalle ore 17.00 del giorno 04 novembre 2020, mediante pubblicazione sul sito web dell'Università nella sezione "Bandi, avvisi, appalti – Assegni di ricerca".
5. Il colloquio si svolgerà in data 06 novembre 2020 alle ore 14.00 presso la sede di Località Le Grand Chemin n. 181, 11020 Saint-Christophe. Il presente bando costituisce comunicazione della data del colloquio.
6. Eventuali modifiche a tale data verranno comunicate ai candidati ammessi mediante comunicazione di posta elettronica, nonché mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.
7. Qualora, in ragione dell'elevato numero di candidati, si rendesse necessario protrarre i colloqui al giorno successivo rispetto a quello sopraindicato, ne verrà data comunicazione in concomitanza con la pubblicazione della valutazione dei titoli.
8. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento non in corso di validità.

Art. 7 – Graduatoria

1. Al termine dei lavori di cui all'art. 6, la Commissione esaminatrice redigerà appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi assegnati a ciascun candidato e la graduatoria di merito, formulata in ordine decrescente.
2. I verbali di cui al comma 1 saranno approvati con Decreto del Direttore della Struttura interessata.
3. La graduatoria sarà resa pubblica sul sito web dell'Università nella sezione "Bandi, avvisi, appalti – Assegni di ricerca", nonché pubblicata all'Albo online di Ateneo.

Art. 8 – Documenti da presentare

1. Il candidato vincitore della selezione riceverà apposita comunicazione con l'indicazione del termine fissato dall'Università per l'accettazione dell'assegno, della data in cui dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto e per l'inizio dell'attività di ricerca.
2. Il candidato vincitore della selezione dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a. autocertificazione attestante luogo e data di nascita;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui al successivo articolo 12;
 - c. (per i cittadini italiani) codice fiscale;
 - d. (eventualmente) autocertificazione attestante la situazione relativa all'adempimento degli obblighi militari.
3. Verrà disposta l'esclusione dei candidati che non presenteranno nel termine richiesto dall'Ateneo i predetti documenti.
4. L'inizio dell'attività di ricerca è condizionato alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.
5. L'Università si riserva di predisporre tutti gli accertamenti finali con riferimento a quanto autocertificato o dichiarato dai candidati nel proprio curriculum.



6. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, già presenti nel territorio italiano dovranno dimostrare di essere in possesso di permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando.
7. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 6, la Struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici della Direzione generale, le procedure finalizzate all'ottenimento del permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all'art. 27 ter del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. In tal caso l'assegno di ricerca è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi delle predette procedure.

Art. 9 - Importo dell'assegno di ricerca e disposizioni fiscali, previdenziali e assicurative applicabili

1. L'importo dell'assegno di ricerca, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, è di 19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette/00) lordi annui.
2. L'assegno è erogato in rate mensili posticipate.
3. All'assegno di ricerca si applicano:
 - a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
 - d) in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

4. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 10 – Stipula del contratto

1. L'assegno di ricerca è conferito mediante la stipula di contratto di diritto privato. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
2. Il candidato vincitore della selezione dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto nel termine fissato dall'Università e, comunque, entro trenta giorni dal decreto di approvazione degli atti di cui al precedente articolo 7, comma 2. Il contratto è siglato, in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell'assegno.
3. Decade dal diritto all'assegno di ricerca colui che, entro il termine fissato, non si presenti per la sottoscrizione del contratto o non assuma servizio nel termine contrattualmente stabilito, fatti salvi casi eccezionali debitamente giustificati.



Art. 11 – Risoluzione

1. Nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.
2. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con delibera della Struttura di afferenza, su proposta motivata del responsabile scientifico. La delibera della Struttura è trasmessa al Senato accademico e al Direttore generale.
3. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
 - a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
 - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
 - c) grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo articolo 12;
 - d) giudizio negativo espresso dal Consiglio della Struttura di afferenza al termine di ogni anno di contratto, nel caso di assegni pluriennali.

Art. 12 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attività di ricerca degli assegnisti.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Lo svolgimento di attività professionale di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative può essere effettuato previa autorizzazione della Struttura di afferenza e a condizione che l'attività:
 - a) sia, in relazione all'impegno richiesto, compatibile con lo svolgimento del programma scientifico dell'assegno;
 - b) non comporti conflitti di interessi con l'attività svolta dall'assegnista;
 - c) non rechi pregiudizio all'Ateneo.
4. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività didattica, nell'ambito dell'offerta formativa di Ateneo, nel limite massimo di 45 ore per ciascun anno accademico e nel rispetto della vigente normativa in materia.
5. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o enti a carattere socio-assistenziale-culturale, senza scopo di lucro, possono espletare tale attività previa autorizzazione della Struttura di afferenza, valutata la compatibilità con i compiti dell'attività di ricerca.

Art. 13 – Diritti e doveri dell'assegnista di ricerca

1. Gli assegnisti svolgono attività di ricerca prevista dai programmi scientifici approvati dalla Struttura alla quale afferiscono e indicati nel bando di selezione pubblica, sotto la direzione e nel rispetto delle modalità organizzative stabilite dal Responsabile scientifico di cui al successivo art. 14.



2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.
3. Gli assegnisti sono tenuti a svolgere la propria attività di ricerca presso le sedi della Struttura presso la quale svolgono il loro servizio e possono usufruire dei servizi a disposizione dei Ricercatori secondo le vigenti disposizioni di Ateneo. Nel caso in cui l'attività di ricerca debba essere svolta in altre strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal Responsabile scientifico e comunicata alla Direzione generale.
4. Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di Ateneo.
5. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente al Responsabile scientifico una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta.
6. Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non superiore a due anni nell'arco di un triennio, presso un'università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate all'assegnista. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Struttura di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.
7. Gli assegnisti non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Possono far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia, nonché collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti tesi di ricerca. La nomina a cultore della materia avviene sulla base delle vigenti disposizioni interne di Ateneo.
8. L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 14 – Responsabile scientifico

1. Il Responsabile scientifico, di cui all'art. 1 del presente bando, coordina, attraverso una puntuale attività di monitoraggio, le attività dell'assegnista nel rispetto dello specifico programma di ricerca, stabilendo momenti di verifica periodica delle attività ed individuando anche la sede più opportuna di svolgimento delle attività scientifiche.

Art. 15 – Ritiro dei titoli

1. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate all'Università entro tre mesi dall'approvazione degli atti della selezione. Trascorso tale termine l'Università disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – u-protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della selezione dei candidati nonché, per i candidati vincitori, del conferimento dell'assegno.



di ricerca e della gestione del rapporto contrattuale. I dati personali sono pertanto conferiti dall'interessato per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri dell'Ateneo. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi i termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. I dati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati o autorità competenti, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti, nonché di consentire il regolare svolgimento del contratto.

3. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

Art. 17 – Ulteriori informazioni

1. Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito web di Ateneo all'indirizzo www.univda.it e presso l'Ufficio Contabilità, bilancio e ricerca, Via Duca degli Abruzzi n. 4 – Aosta (mail progetti@univda.it).
2. Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. e i.: Dott.ssa Francesca Randazzo, funzionario dell'Ufficio contabilità, bilancio e ricerca (mail progetti@univda.it).

Art. 18 – Disposizioni finali

1. L'Università si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
2. Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al testo vigente del "*Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste*".

Il Direttore del Dipartimento di Scienze
economiche e politiche
Prof. Marco Alderighi
(sottoscritto digitalmente)

Allegati: n. 3